



ISTITUTO TECNICO STATALE

"Luigi Galvani"

Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014 Giugliano in Campania (Na)
tel. 081/8941755 - C.F. 94214310636 - email: natf130009@pec.istruzione.it



I.T.S. "L.GALVANI"-GIUGLIANO IN CAMPANIA
Prot. 0001647 del 19/03/2020
07-07 (Uscita)

CIG: ZC02C77C7C

CONTRATTO D'OPERA PER INCARICO LIBERO PROFESSIONALE MEDICO COMPETENTE ai sensi del D.lgs. n.81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i.

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di marzo, nei locali dell'istituto siti in Giugliano in Campania alla via Marchesella n.188, sono convenuti:

da una parte

I.T.I.S. "LUIGI GALVANI", con sede in Giugliano in Campania (Na), alla via Marchesella, n. 188, C.F.: 94211310636, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Giuseppe Pezza, nato a Pozzuoli il 27/11/1960 e domiciliato, per il valore del presente contratto, presso il medesimo Istituto e qui di seguito per brevità chiamato: "Committente";

e dall'altra

Il Dr. Di Guida Luca, che nel seguito del presente contratto sarà indicato come "Medico Competente", in possesso dei titoli e requisiti di cui all'art. 38 D.L.vo 81/2008, CF DGDLCU57R21F839E, nato a Napoli il 21/10/1957 e residente a Marano (NA), I trav. Giovanni Falcone N.2/5, CAP 80016;

PREMESSO CHE

L'attività del Medico Competente è prevista dagli artt. 25 e 41 del D.L.vo 81/2008 e dalle altre Leggi vigenti di tutela della salute e sicurezza dei Lavoratori;

SI CONVIENE CHE

Art. 1

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2

Condizioni della prestazione

Il Committente affida al Medico Competente le funzioni indicate dagli artt. 25 e 41 del D.lgs. n.81/2008. In caso di necessità ed urgenza al fine di garantire il regolare svolgimento delle funzioni di Medico Competente, lo stesso si impegna a comunicare tempestivamente il nominativo di un suo idoneo temporaneo sostituto al quale non verrà riconosciuto alcun compenso da parte del Committente.

Art. 3

Oggetti dalla prestazione

Il Committente dovrà fornire al Medico Competente:

- Le valutazioni d'obbligo (es. valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n.81/2008);

- Tutte le informazioni riguardanti le sedi/immobili/gli impianti/macchinari e le attrezzature, i prodotti utilizzati, l'assetto e i processi organizzativo-gestionali;
- Eventuali prescrizioni rilasciate dallo SPISAL (Servizio Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti Lavoro) della ASL;
- Periodicamente l'elenco aggiornato dei propri dipendenti;
- I nominativi degli Addetti alle funzioni di sicurezza.

Il Committente dovrà inoltre:

- inviare a visita medica preventiva e sottoporre agli accertamenti sanitari integrativi e/o diagnostici previsti dal protocollo sanitario redatto a cura dello stesso medico competente, il proprio personale a rischio lavorativo;
- favorire lo svolgimento dei sopralluoghi presso l'ambiente di lavoro da parte del Medico Competente incaricato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a), D.Lgs. 81/08.

Art. 4

Locale ambulatorio

L'individuazione e la messa a disposizione del locale di volta in volta adibito ad ambulatorio per le visite mediche resta a carico del Committente.

Spetta al Medico Competente individuare le strutture di riferimento per gli eventuali esami integrativi strumentali e/o diagnostici e le visite specialistiche.

Art. 5

Compensi

Il compenso forfetario convenuto, da corrispondere dal Committente al Medico Competente, è pari ad euro **500,00 (cinquecento/00)** onnicomprensivi, esente dall'Iva ed al netto della ritenuta d'acconto pari al 20%, per impegni legati alle attività svolte dallo stesso e di seguito elencate:

- Sopralluogo ambientale annuale
- Partecipazione alle riunioni periodiche, di cui all'art. 35, D.Lgs. 81/2008
- Compilazione della relazione sanitaria
- Contributo alla Valutazione dei Rischi prevista dal D.Lgs. n. 81/08 e conseguente messa punto del programma di Sorveglianza Sanitaria mirato;
- Incontri con i soggetti della prevenzione dell'Istituto scolastico
- Predisposizione delle misure di Primo Soccorso
- Tutte le attività riferenti al ruolo del Medico Competente, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 81/08 (vedi elenco allegato).

Il corrispettivo, esente Iva ed al netto della ritenuta d'acconto pari al 20%, convenuto delle Visite ai lavoratori soggetti a Sorveglianza Sanitaria è pari a:

- € 25,00 per visite mediche ai lavoratori comprensive di tenuta e compilazione delle cartelle sanitarie;
- € 10,00 per spirometrie al personale individuato nel documento di valutazione dei rischi;
- € 10,00 per vision test al personale individuato nel documento di valutazione dei rischi;
- € 30,00 per visita specialistica oculistica al personale individuato nel documento di valutazione dei rischi;
- € 10 per elettrocardiogramma al personale individuato nel documento di valutazione dei rischi;
- € 10 per audiometria al personale individuato nel documento di valutazione dei rischi;
- € 5 per determinazione alcool test;
- € 20 per esami sierologici di routine(10 parametri).

Altri eventuali esami integrativi, strumentali e/o diagnostici che si rendessero necessari, saranno svolti presso gli ambulatori della ASL territorialmente competente alle tariffe da questa applicate e aggiornate annualmente in base ai relativi indici ISTAT.



Il Medico Competente si impegna a concordare con la ASL territorialmente competente termini e modalità sia per l'effettuazione degli esami strumentali e/o diagnostici sia per le eventuali visite specialistiche. Il pagamento delle parcelle di tali visite sarà corrisposto alla ASL dietro presentazione da parte della stessa di regolare fattura intestata al Committente ed emessa in base al tariffario praticato.

Art. 6

Modalità di pagamento

Tutti gli importi dovuti dal Committente al Medico Competente saranno liquidati, in unica rata annuale, previa presentazione dei relativi prospetti di notula comprendenti la rendicontazione delle prestazioni svolte; gli importi "de quo" saranno comunque liquidati e pagati entro i 30 giorni lavorativi successivi alla data di acquisizione della fattura, con mandati ad hoc a mezzo bonifico bancario sul c.c. n.597315 presso la Banca UNICREDIT Ag. di via Nicolardi - Napoli, IBAN IT95G0200803483000400597315.

Art. 7

Tempi di effettuazione delle prestazioni

Il Medico Competente dovrà assicurare le proprie prestazioni professionali secondo le esigenze e l'organizzazione interna del Committente; in particolare si concorda che gli accertamenti dovranno essere effettuati esclusivamente nei giorni feriali ed in orario di servizio.

Art. 8

Validità della prestazione e recesso

Dal presente contratto d'opera che, comunque, non è soggetto al rinnovo tacito, avendo validità annuale a far data dal giorno **8 marzo 2020**, ciascuna delle parti potrà recedere in qualsiasi momento. Ciascuna parte avrà la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con il diritto al risarcimento degli eventuali danni, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell'altra o di inefficienza nell'effettuazione del servizio oggetto del presente contratto, con preavviso da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R. o mail inviata tramite PEC, almeno entro i 30 lavorativi precedenti la data della scadenza, **7 marzo 2021**.

Art. 9

Inadempienze contrattuali

Il Committente potrà risolvere il presente contratto, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche in caso di gravi o reiterate inadempienze del Medico Competente rispetto a quanto previsto anche da uno solo degli obblighi previsti dall'articolato del presente contratto.

Concordano inoltre le parti che:

1. ove il Committente non rispettasse i termini di pagamento di cui al precedente art. 5, sulle somme non pagate, dalle scadenze previste decorreranno a favore del Medico Competente gli interessi legali computati secondo il tasso in vigore;
2. nel caso in cui il Committente, senza giusta causa, proceda alla rescissione del presente contratto, saranno corrisposti a favore del Medico Competente i compensi per le prestazioni professionali rese sino alla data di notifica del provvedimento di revoca.

Art. 10

Controversie

Per ogni e qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, o comunque da esso derivante, le parti convengono di comune accordo di stabilire la competenza competente in via esclusiva del Foro di Napoli.



Art. 11

Segreto professionale – rispetto della privacy

Il Medico Competente si impegna a:

- non rivelare a terzi e non fare uso personale di tutta la documentazione senza alcuna esclusione, ivi comprese le informazioni tecniche, commerciali e finanziarie, che il "Committente" gli dovesse fornire in relazione all'esecuzione della sua prestazione professionale;
- non rivelare a terzi e non fare uso personale, direttamente o indirettamente, nella vigenza del presente contratto e per un periodo di anni due dalla sua risoluzione per qualsivoglia motivo, di tutte le informazioni relative al sistema informativo del "Committente" di cui dovesse venire a conoscenza nell'esecuzione della sua prestazione professionale;
- mettere in atto tutti gli sforzi necessari ad assicurare la stessa riservatezza da parte di eventuali propri collaboratori e del personale direttamente o indirettamente da esso dipendente.

ART. 12

Spese ed imposte

Tutte le spese e/o le imposte connesse alla stipula del presente contratto, comprese le imposte di registro e di bollo cederanno a carico esclusivo di quella tra le due parti che le avrà rese necessarie.

ART. 13

Clausola di salvaguardia dell'efficacia

Qualora qualsiasi clausola o parte di essa del presente contratto ed i suoi collegati per qualsivoglia ragione fosse dichiarata invalida, tale declaratoria non pregiudicherà la validità delle rimanenti disposizioni del contratto che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

ART. 14

Obblighi di pubblicizzazione

In applicazione degli adempimenti di pubblicità delle collaborazioni esterne alle Pubbliche Amministrazioni imposti dalla Legge Finanziaria 2008 e ribaditi dalla circolare del Ministero Funzione Pubblica n. 02 del 11.03.2008 il presente contratto sarà pubblicato sul sito WEB istituzionale del Committente, ivi compresi i dati personali e retributivi in esso contenuti.


Art. 15

Norma di rinvio

Per quanto non esplicitamente detto e convenuto nel presente contratto, si farà riferimento a quanto stabilito dal vigente Codice Civile.

IL MEDICO COMPETENTE

(dott. Luca Di Guida)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof. Giuseppe Pezza)

Ai sensi degli art 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di avere letto e di approvare specificamente gli articoli del presente contratto contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il presente contratto, redatto in doppio originale, consta di pagine 4 e di articoli 15.

Letto, approvato e sottoscritto.

Articolo 25 - Obblighi del Medico Competente (D.Lgs. n. 81/2008)

1. Il medico competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f) << -- soppressa -- >>
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;



n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dott. LUCA DI GIULIO
Spec. in Medicina del Lavoro
Specialista in Cardiologia